



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 07/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1307

Esecuzione sentenza del TAR Puglia Sezione Seconda n.738/2013 depositata il 14.5.2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che con nota di prot. 13575 del 9.3.2009 la Provincia di Foggia, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, comando provinciale per la Puglia, constatava la riduzione della consistenza complessiva dell'A.A.T.V., denominata "Monte Alvaro", sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio, del sig. Piccolo Vincenzo ad ha 234.44.26, per l'intervenuta preclusione a causa di incendi, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

che con Deliberazione della Giunta Regionale n.761 del 16.3.2010 si revocava la concessione in argomento, per le motivazioni innanzi citate, nel senso che per gli effetti degli incendi del giugno 2007 le aree disponibili agli usi di cui al R.R. n. 6/2000 si erano assottigliate ad are 234.44.26, mancando il requisito di avere superfici comprese fra ha 300 e ha 1.500;

Che in osservanza dell'Ordinanza del TAR Puglia di Bari n.522/2011 si esibiva, come atto endoprocedimentale dell'istruttoria, il Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale e che lo stesso era stato dato nella seduta del 9.11.2010;

Che con deliberazione della Giunta Regionale n.1787 del 2.8.2011 si reiterava la revoca, ai sensi e per gli effetti del R.R. 6/2000 della concessione dell'A.A.T.V., denominata "Monte Alvaro, sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio di residue ha 234.44.6, attualmente disponibili;

che è stato effettuato, in seguito all'Ordinanza del TAR Puglia Sezione Seconda n.259/2012, un ulteriore accertamento sullo stato dei luoghi, da parte del Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Ascoli Satriano, dal quale si evince che l'area totale percorsa da fuochi si estende per 96 ha circa, di cui 23 circa di seminativo e ha 73 di superficie boscata, onde per cui sono espliciti ed evidenti i danni causati dal fuoco per il 70% di quest'ultima, mentre per la parte non boscata, sempre percorsa da fuoco, risulta seminativa ma allo stato non coltivata e ricoperta da graminacee;

che per conseguenza si è confermata la revoca, ai sensi di quanto previsto dal R.R. n.6/2000, per le motivazioni citate in premessa, della concessione dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro", di ha 234.44.26, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012;

Che gli eredi ricorrenti del deceduto sig. Vincenzo Piccolo in primo, secondo e terzo dei motivi aggiunti e da ultimo impugnavano la deliberazione della Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012;

Che la sentenza n.738 del 2013 della Sezione Seconda del TAR per la Puglia ha rigettato in via definitiva il ricorso degli eredi Piccolo, sia per ciò che riguarda i primi motivi aggiunti che per quelli

secondi aggiunti nonché del gravame per terzi motivi aggiunti, in merito alla vicenda della riduzione della consistenza complessiva dell'A.A.T.V. denominata "Monte Alvaro", per le aree percorse da fuoco, che ne hanno cagionato l'assottigliamento ad ha inferiori a 300, a causa degli incendi del giugno del 2007; Che viene confermato quanto affermato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1223 del 12.6.2012 in particolar modo la determinazione della revoca, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000, venendo a mancare il requisito dimensionale per l'uso agro-turistico-venatorio, con il rilievo che gli incendi delle aree percorse da fuoco, a mente della legge 21.11.2000 n.353, integrano gli estremi del divieto temporale di dieci anni;

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della L.R. n.7/97 e dell'articolo 6 comma 6 del R.R. n.6/2000;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanime espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare, in esecuzione della sentenza della II Sezione del TAR Puglia n.738/2013, la revoca all'uso agro-turistico-venatorio dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro" per l'intervenuta preclusione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

- di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.27/1998 e R.R. n.6/2000;

- di pubblicare il presente atto sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, sia alla Provincia di Foggia che agli Eredi Piccolo, domiciliati presso lo studio dell'avv.ssa Nicla Floro, piazza Garibaldi n. 23, in Bari, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola